

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5538

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Presentata il 16 ottobre 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone che «La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio». I commi successivi dello stesso articolo introducono eccezioni a questo principio, in relazione ad esempio alla vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi, alla vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico per il settore minerario e alla competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione ad alcune attività, poi minuziosamente dettagliate nello stesso articolo.

L'articolo 13 sopra richiamato, nel disciplinare le modalità di esplicazione delle

competenze di vigilanza da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede espressamente che tale vigilanza venga assicurata «nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7».

L'articolo 7 stabilisce che «Al fine di realizzare una programmazione coordinata degli interventi, nonché l'uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008».

Le funzioni del Comitato di coordinamento delle attività di prevenzione e vigi-

lanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono individuate dagli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 che elencano, tra le competenze del Comitato, la pianificazione e il monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza.

In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, presso ogni comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale, che provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati.

Sempre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, all'articolo 2, prevede, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, l'istituzione a livello provinciale di uffici operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati. Si tratta, dunque, di uffici che vengono coordinati dalle aziende sanitarie locali, le quali attivano le diverse amministrazioni in relazione ai particolari contesti produttivi territoriali.

Alla luce di quanto esposto, risulta necessario che l'intervento delle direzioni regionali e delle direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si svolga a fianco delle aziende sanitarie locali, tramite interventi che non siano autonomi ma coordinati dalle stesse aziende sanitarie locali, secondo un sistema di gestione della sicurezza istituzionale che valuti tutti gli aspetti importanti a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le aziende sanitarie locali, inoltre, rappresentano i soggetti istituzionali più vicini al cittadino secondo il principio di sussidiarietà e, nel contempo, sono il primo

riferimento istituzionale a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione.

Con il coordinamento da parte delle aziende sanitarie locali, saranno garantiti non solo l'obiettivo primario della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche la semplificazione dell'azione amministrativa al fine di evitare sovrapposizioni di interventi.

Della necessità di una rivisitazione dell'organizzazione del sistema di vigilanza fa menzione lo stesso comma 3 dell'articolo 13 che prevede la necessità « del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro », mentre il comma 4 ribadisce la necessità che la vigilanza sia « esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7 ».

Il citato comma 3 dell'articolo 13 ribadisce, pertanto, un principio di carattere generale che è quello della semplificazione amministrativa, prevedendo che la pianificazione avvenga nel comitato regionale di coordinamento e che la vigilanza sia sempre coordinata dalle aziende sanitarie locali che, di volta in volta, attivano le altre amministrazioni.

La regione Veneto, anche in considerazione del ruolo di coordinatrice della Commissione salute della Conferenza delle regioni, ritiene di avvalersi dello strumento dell'iniziativa legislativa, offerto dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, ai fini sia di perseguire compiutamente gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento delle strutture territoriali di vigilanza, sia di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, di programmazione, di promozione della salute e di vigilanza, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi, valorizzando le specifiche competenze, in ossequio, altresì, di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera q), della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante « Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ».

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla base della programmazione coordinata degli interventi determinata dal comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre amministrazioni competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assicurano, per quanto di competenza, il supporto necessario all'attività di vigilanza svolta dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle stesse ».

€ 1,00



16PDL0065010